

l'agenzia **5** 2008 informa

IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE E LE AGEVOLAZIONI SUGLI STRAORDINARI

INDICE

1. IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	2
La definizione	2
I redditi “assimilati” al lavoro dipendente	2
Le somme escluse	3
Come si determina il reddito dei lavoratori dipendenti	4
2. I PRINCIPALI FRINGE BENEFITS	6
I veicoli aziendali	7
I prestiti	8
I fabbricati concessi in locazione, uso o comodato	8
3. LE INDENNITÀ E I RIMBORSI CORRISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO	10
Indennità di trasferta	10
Indennità di trasferimento	11
Assegni di sede e altre indennità	12
4. COME È TASSATO IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	13
La ritenuta Irpef	13
Le addizionali Irpef	14
Chi sono i sostituti d'imposta	15
La detrazione per lavoro dipendente e per familiari a carico	16
Il conguaglio di fine anno	17
5. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER GLI STRAORDINARI	18
Chi ne può beneficiare	18
Le somme interessate	19
Come funziona l'agevolazione	20
Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori	21
I codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva	22
6. LE IMPOSTE SUL TFR E SUGLI ARRETRATI	23
Come è tassato il TFR	24
L'Irpef sugli arretrati	24
7. II MODELLO CUD	25
Cosa contiene	25
Quando e come si riceve	26
Utilizzo del modello per la scelta dell'8 e del 5 per mille	26
Come presentare la scheda	26
8. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL LAVORATORE DIPENDENTE	27
Quando non è obbligatorio presentarla	28
Quando il dipendente è obbligato a presentarla	29
Perchè conviene il modello 730	29
9. PER SAPERNE DI PIÙ	30
APPENDICE	31

1. IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE



LA DEFINIZIONE

I redditi di lavoro dipendente sono definiti dalla normativa tributaria (art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) come *“quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”*.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, sono considerati reddito di lavoro dipendente:

- le pensioni;
- il lavoro a domicilio, se considerato lavoro dipendente dalla norme di legislazione sul lavoro;
- le somme di denaro derivanti da crediti di lavoro (e i relativi interessi).

ATTENZIONE

Sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati (ad esempio, la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, eccetera).

I REDDITI “ASSIMILATI” AL LAVORO DIPENDENTE

Vi sono alcune tipologie di redditi che sono considerati **“assimilati”** a quelli di lavoro dipendente. L'art. 50 del Tuir riporta un elenco tassativo di questi redditi, tra i quali vi sono, ad esempio, le borse di studio, gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, i compensi dei giudici tributari (vedi tabella).

L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento tributario quasi identico a quello riservato a tali redditi, se si esclude, per alcuni redditi assimilati, il diritto alle detrazioni e alcune altre specificità.

ALCUNI REDDITI “ASSIMILATI” AL LAVORO DIPENDENTE

compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca	compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione
remunerazioni dei sacerdoti	compensi percepiti per lavori socialmente utili
borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale	somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni
compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale	somme percepite per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza	compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni
assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio	rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale
indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali	assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, eccetera

LE SOMME ESCLUSE

Vi sono alcuni redditi che, anche se teoricamente riconducibili al reddito di lavoro dipendente, ne sono esclusi, in tutto o in parte.

Essi sono analiticamente identificati e disciplinati dal legislatore (articolo 51 del Tuir).

Rientrano tra questi redditi, ad esempio, i contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, quelli versati per la previdenza complementare o l'assistenza sanitaria, eccetera (vedi tabella).

ATTENZIONE

Fino all'entrata in vigore del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (vale a dire fino al 29 maggio 2008) non rientravano nella determinazione del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali, concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o ad intere categorie di dipendenti, non superiori a 258,23 euro, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

In base alla predetta disposizione, se il valore delle erogazioni superava il limite dei 258 euro, le somme erogate concorrevano solo per la parte eccedente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In virtù del citato decreto, le somme erogate successivamente a tale data, a prescindere dal valore, concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

I PRINCIPALI REDDITI "ESCLUSI"

contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore	indennità sostitutive di vitto (compresi i ticket restaurants) fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro
sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura (erogati fino al 29 maggio 2008)	erogazioni liberali concesse (fino al 29 maggio 2008) in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, per un importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro
contributi versati per la previdenza complementare	prestazioni di servizi di trasporto collettivo in favore di tutti o di categorie di dipendenti
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie deducibili dal reddito	contributi per assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi finalità assistenziale, nel limite massimo attualmente fissato in 3.615,20 euro
il valore delle azioni offerte a tutti i dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o cedute prima che siano trascorsi tre anni	somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari
mance percepite (nella misura del 25%) dagli impiegati tecnici delle case da gioco (<i>croupiers</i>)	

COME SI DETERMINA IL REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si utilizza il cosiddetto "**principio di cassa**". In sostanza, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori che il lavoratore percepisce in un periodo d'imposta, anche se sotto forma di erogazioni liberali.


Il criterio di cassa ha una sola deroga in base alla quale si considerano percepite nel periodo d'imposta anche le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono (in tal caso, si parla di "principio di cassa allargato").

Tale eccezione deriva da un'esigenza pratica, che è quella di consentire ai sostituti di imposta di effettuare le ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno.

ATTENZIONE

La determinazione del reddito di lavoro dipendente vale anche come base imponibile ai fini previdenziali (cosiddetto "principio della unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale"), salvo alcune eccezioni appositamente stabilite. Tuttavia, ai fini previdenziali, si applica il criterio di competenza, poiché si fa riferimento solo ai redditi maturati nel periodo di imposta.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE AI FINI FISCALI





2. I PRINCIPALI *FRINGE BENEFITS*

Oltre alle somme in denaro, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche i cosiddetti “*fringe benefits*”.

I *fringe benefits* rappresentano forme di remunerazione aggiuntive alla retribuzione principale, concesse dal datore di lavoro al dipendente.

Si tratta, in sostanza, di compensi in natura quantificabili, ai fini fiscali, in base al loro “**valore normale**”.

Una volta quantificati i compensi in natura, essi costituiranno reddito per il lavoratore dipendente a seconda che l'importo complessivo determinato con riferimento al periodo d'imposta ecceda, o meno, l'importo di 258,23 euro.

Se il rapporto di lavoro si interrompe prima della fine dell'anno solare e il dipendente inizia un altro rapporto di lavoro, sempre nello stesso anno, è necessario considerare, ai fini del computo del suddetto limite, anche i *fringe benefits* eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro.

Inoltre, una volta superato il limite di 258,23 euro, il valore dei *fringe benefits* deve essere assoggettato a tassazione interamente.

Per **valore normale** si intende il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o di quelli simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

Occorre inoltre far riferimento al tempo e al luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, al tempo e al luogo più prossimi.

Per determinare il valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

In deroga a tale criterio di valutazione, per i più diffusi *fringe benefits* sono previste regole specifiche di determinazione.

In particolare, vi sono criteri forfetari di quantificazione del valore dei seguenti *fringe benefits*:

- veicoli aziendali;
- prestiti;
- fabbricati concessi in locazione, uso o comodato.

I VEICOLI AZIENDALI

Per gli **autoveicoli**, i **motocicli** e i **ciclomotori** utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in **uso promiscuo**), si utilizza un criterio forfetario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti.

Il valore del *fringe benefit* è pari al **30 per cento** dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per l'utilizzo del mezzo.

Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo, la suddetta regola forfetaria di valorizzazione del *fringe benefit* non trova applicazione.


In tale ipotesi:

- per il veicolo concesso per uso esclusivamente **personale**, il valore del *fringe benefit* è determinato secondo la regola generale del valore normale;
- l'utilizzo di veicoli per uso esclusivamente **aziendale** non concorre, invece, a formare il reddito del dipendente.

Le tabelle nazionali sono elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro la fine dell'anno, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Se il modello del veicolo non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, il *fringe benefit* deve essere determinato prendendo a riferimento la tariffa relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più simili al modello in questione.

IL CALCOLO DEL *FRINGE BENEFIT* "VEICOLI AZIENDALI"



I PRESTITI

Tutte le forme di finanziamento concesse dal datore di lavoro al dipendente (eccetto quelle indicate più avanti) rappresentano *fringe benefits*, indipendentemente dalla loro durata.

Sono compresi anche i finanziamenti concessi da terzi (ad esempio un istituto di credito) con i quali il datore di lavoro ha stipulato un accordo o una convenzione.

Il valore del prestito sul quale il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la trattenuta d'imposta è pari al 50 per cento della seguente **differenza**:



I prestiti che non costituiscono *fringe benefits*

Non si comprendono tra i prestiti tassabili:

- i finanziamenti di durata non superiore a 12 mesi concessi (a seguito di accordi aziendali) ai dipendenti con contratto di solidarietà ed in cassa integrazione guadagni;
- i finanziamenti concessi fino al 31 dicembre 1996;
- gli acconti e le anticipazioni della retribuzione;
- i prestiti concessi ai dipendenti vittime dell'usura;
- le somme concesse ai dipendenti per danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

I FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE, USO O COMODATO


Il criterio di determinazione del valore di un fabbricato concesso al dipendente è diverso, a seconda che egli abbia o no l'obbligo di dimora nello stesso e che il fabbricato sia iscritto o no in catasto.

In particolare:

- se il dipendente **non ha obbligo di dimora** e il **fabbricato va iscritto in catasto**, il reddito per il dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso;
- se il dipendente **ha l'obbligo di dimora** (ad esempio l'immobile concesso al portiere dello stabile) e il fabbricato deve essere **iscritto in catasto**, il reddito per il dipendente è costituito dal 30 per cento della differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento dell'immobile;

- se il fabbricato **non deve essere iscritto in catasto** (ad esempio, i fabbricati situati all'estero), il reddito di lavoro dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato.

VALORE DEL *FRINGE BENEFIT* "FABBRICATO" (ISCRITTO IN CATASTO)



ATTENZIONE

Per spese inerenti il fabbricato si intendono anche le utenze pagate dal datore di lavoro (luce, gas, telefono, tassa rifiuti, ecc.). Non vanno invece considerate le spese che, per definizione, rientrano nella determinazione della rendita catastale (ad esempio, le spese di ordinaria manutenzione).



3. LE INDENNITÀ E I RIMBORSI CORRISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Quando il dipendente riceve l'incarico di svolgere temporaneamente un servizio fuori della sua abituale sede di lavoro, generalmente gli vengono corrisposti, sia un'indennità di trasferta che il rimborso delle spese sostenute.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il dipendente, nella prassi aziendale, presenta al datore di lavoro un rendiconto con l'indicazione dei rimborsi richiesti.

L'indennità di trasferta è assoggettata a tassazione in modo differente a seconda che si tratti di:

- I. trasferte **nell'ambito del territorio comunale** dove si trova la sede di lavoro;
- II. trasferte **fuori del territorio comunale** dove si trova la sede di lavoro.

I. TRASFERTE NELL'AMBITO DEL COMUNE IN CUI SI TROVA LA SEDE DI LAVORO:

Le indennità e i rimborsi di spese per tali trasferte concorrono integralmente a formare il reddito; sono esclusi i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti, autobus, ricevuta taxi) poiché costituiscono una restituzione delle spese sostenute dal dipendente.

II. TRASFERTE FUORI DAL COMUNE IN CUI SI TROVA LA SEDE DI LAVORO

Per tali trasferte vi sono tre sistemi, l'uno alternativo all'altro, a seconda del tipo di rimborso:

1. indennità forfetaria di trasferta: le indennità di trasferta sono escluse dal reddito imponibile fino all'importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto sempre che rimborsate analiticamente. Le somme eccedenti questi limiti sono soggette a tassazione.

2. rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e quelle di trasporto, non concorrono a formare il reddito, quando le spese stesse sono rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Il rimborso di ulteriori altre spese non documentabili (ad esempio, la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, eccetera), se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, è tassato solo se superiore a 15,49 euro al giorno (25,82 euro per le trasferte all'estero).

3. rimborso misto: se insieme al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio è corrisposta anche un'indennità di trasferta, le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro so-

no ridotte. Anche in questa fattispecie, i rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto, sempre che analiticamente documentate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, la quota esente di indennità di trasferta è ridotta:

- di un terzo (quindi è pari a 30,99 euro e 51,65 euro), in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto;
- di due terzi, (quindi si riduce a 15,49 euro e 25,82 euro), se sono rimborsate sia le spese di alloggio che quelle di vitto.

ATTENZIONE

Diversa dall'indennità di trasferta è l'**indennità o maggiorazione di retribuzione** riconosciuta ai "trasfertisti". I trasferisti sono quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi, ai quali, in funzione delle modalità di svolgimento dell'attività, sono attribuite delle somme non in relazione ad una specifica "trasferta". Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasferisti sono imponibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

Per le indennità di trasferimento e/o di prima sistemazione è previsto un trattamento favorevole.

Esse fruiscono di un abbattimento al **50 per cento** della base imponibile, per un importo complessivo annuo non superiore a:

- **1.549,37 euro** per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale;
- **4.648,11 euro** per quelli fuori dal territorio nazionale (trasferimenti dall'Italia all'estero) o per i quali avviene il trasferimento nel territorio nazionale (dall'estero all'Italia).

Se l'indennità è corrisposta per più anni, l'agevolazione è riconosciuta comunque solo su quella corrisposta per il primo anno, intendendosi per anno un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento.

Non costituisce invece reddito imponibile il rimborso di talune spese da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla corresponsione dell'indennità, se analiticamente documentate.


In particolare, si tratta delle seguenti spese:

- spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico e di trasporto delle cose, strettamente collegate al trasferimento. Non vi rientrano i successivi viaggi che il dipendente fa nel corso dell'anno, ad esempio, per visitare la famiglia che non si è trasferita con lui;
- spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro.

L'agevolazione interessa soltanto il primo viaggio organizzato in occasione del trasferimento, ma non i successivi viaggi.

È ugualmente agevolato il trasporto di cose, purché strettamente collegato al trasferimento.

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO



ASSEGNI DI SEDE E ALTRE INDENNITÀ

Anche gli assegni e le altre indennità pagate dal datore di lavoro per i servizi prestati dal lavoratore all'estero rientrano nel reddito imponibile per metà del loro importo.

Quando l'indennità per servizi prestati all'estero comprende compensi spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione del 50 per cento spetta solo sull'indennità e non anche sui citati compensi.

DA RICORDARE

Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro.



4. COME È TASSATO IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro (Irpef e addizionali) attraverso il sistema della ritenuta alla fonte.

In sostanza, la tassazione avviene tramite il datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, ha l'obbligo di effettuare, all'atto del pagamento delle somme, una trattenuta a titolo di acconto delle imposte dovute dal dipendente.

LA RITENUTA IRPEF

Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le aliquote d'imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.

Queste le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito in vigore nel 2008:

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Le ritenute sono operate con riferimento a ciascun periodo di paga tenendo conto sia delle detrazioni d'imposta spettanti per reddito di lavoro dipendente che di quelle per i familiari a carico.

Entrambe le detrazioni spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi al raggiungimento di un determinato reddito complessivo (**55.000** euro per le detrazioni da lavoro dipendente, **95.000** euro per le detrazioni dei figli e **80.000** euro per quelle del coniuge e degli altri familiari).

Il pagamento delle ritenute è effettuato direttamente dal datore di lavoro che versa mensilmente all'erario le somme trattenute al lavoratore entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione dei compensi pagati.

Alla fine di ogni periodo d'imposta, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al dipendente la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate (il modello CUD – vedi cap. 7);

Grazie a questo sistema di tassazione, se il dipendente non possiede altri redditi non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, salvo che voglia far valere eventuali detrazioni per spese di cui non si è tenuto conto in sede di conguaglio, e non deve effettuare nessun altro versamento a titolo di Irpef.

LE ADDIZIONALI IRPEF

Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve trattenere dalle somme corrisposte al lavoratore anche l'addizionale regionale e quella comunale. Queste si calcolano applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili, le aliquote stabilite dalle Regioni e dagli enti locali.

Addizionale regionale

L'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. L'importo dovuto è calcolato dal datore di lavoro all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

In caso di cessazione del rapporto, l'imposta è trattenuta in un'unica soluzione nel momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello **0,9 per cento**, ma le Regioni possono elevarla fino all'**1,4 per cento**. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario si applica l'aliquota massima dell'1,4 per cento.

Addizionale comunale

L'addizionale comunale all'Irpef è un'imposta istituita direttamente da ogni singolo Comune (l'elenco dei Comuni che l'hanno deliberata è pubblicato sul sito internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche). Essa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'aliquota può variare dallo **0,2** allo **0,8 per cento**, ma in alcuni casi sono previste maggiorazioni (0,3 per cento per quei Comuni che non rispettano il "Patto di stabilità") o soglie di esenzione per i contribuenti in possesso di determinati redditi.

L'addizionale comunale, a differenza di quanto previsto per quella regionale, è dovuta sia a saldo che in acconto. In particolare:

- il **saldo** è determinato dal datore di lavoro all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Se il rapporto di lavoro cessa prima l'addizionale residua è prelevata in unica soluzione;
- l'**acconto** (dovuto nella misura del **30 per cento**) è trattenuto dal datore di lavoro in un numero massimo di **nove rate** mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il versamento delle addizionali

Come avviene per il pagamento della ritenuta Irpef, gli importi delle addizionali sono versati dal datore di lavoro, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono stati trattenuti.

ATTENZIONE

Se il lavoratore dipendente possiede altri redditi, in aggiunta a quelli da lavoro, la determinazione e il pagamento delle addizionali (chiaramente, al netto di quanto già trattenuto e versato dal datore di lavoro) sono posti a suo carico e l'operazione deve essere fatta con la dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve individuare e indicare correttamente nel modello di pagamento (F24), in base al proprio domicilio fiscale, la Regione e il Comune cui accreditare il versamento.

CHI SONO I SOSTITUTI D'IMPOSTA

Quanto detto sopra (obbligo ad effettuare e versare la ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati) vale quando il datore di lavoro riveste la qualifica di "sostituto d'imposta".

Si considerano sostituti d'imposta:

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di qualsiasi tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
- le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- le società di fatto e le società di armamento;

- le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale;
- le imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il condominio;
- il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.

ATTENZIONE

Quando il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto di imposta, come nel caso di un privato che ha alle dipendenze una badante, una collaboratrice familiare, un giardiniere, eccetera, il reddito di lavoro dipendente deve essere tassato direttamente dal lavoratore. Egli è obbligato, in tal caso, a presentare la dichiarazione dei redditi, liquidare e pagare le imposte (Irpef e addizionali) dovute sulle somme percepite. Anche in tale ipotesi spettano, comunque, le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente e per i familiari a carico.

LA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E PER FAMILIARI A CARICO

Entrambe le detrazioni spettano ai contribuenti in misura decrescente (a partire da 1.840 euro) man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi oltre un determinato ammontare di reddito complessivo (55.000 euro).

Per il loro calcolo si assume come parametro di riferimento l'intero reddito complessivo al netto del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

Annualmente il lavoratore deve presentare una richiesta al datore di lavoro in cui dichiarare di averne diritto e, se si vuol usufruire della detrazione per un familiare a carico, occorre inoltre indicare nella richiesta il codice fiscale del medesimo.

La detrazione per un familiare a carico spetta a condizione che la persona per la quale si richiede possiede un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i familiari a carico fiscale la norma ha stabilito le seguenti detrazioni di base (o teoriche):

coniuge		800 euro
figlio di età inferiore a 3 anni		900 euro
figlio di età superiore a 3 anni		800 euro
figlio portatore di handicap	inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 euro
	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo		
altri familiari		750 euro

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito e si calcola attraverso formule riportate in dettaglio nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi (vedi appendice).

IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO

Alla fine di ogni periodo d'imposta, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad eseguire il **conguaglio** tra le ritenute complessivamente operate nei singoli periodi di paga e l'imposta totale dovuta sulle retribuzioni complessive corrisposte nell'anno, o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Da tale operazione può derivare per il dipendente:

- un **credito**, che gli sarà rimborsato dal datore di lavoro con il pagamento della retribuzione relativa al mese in cui è stato effettuato il conguaglio;
- un **debito** per imposte ancora dovute, che il datore di lavoro deve trattenere dalla prima retribuzione da corrispondere.

Se la retribuzione spettante non è sufficiente a coprire le imposte determinate in sede di conguaglio, si può procedere, alternativamente, nel seguente modo:

- il dipendente può dichiarare per iscritto al datore di lavoro di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In tal caso, il sostituto ha l'obbligo di versare all'erario, il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, le somme dovute dal dipendente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore le abbia rimborsate o no;
- il dipendente può autorizzare il datore di lavoro, sempre per iscritto, ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento è dovuto l'interesse dello 0,50 per cento mensile (trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce).

ATTENZIONE

L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni (o per cessazione del rapporto di lavoro) deve essere comunicato al lavoratore, che sarà tenuto a versarlo entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Nelle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta può riconoscere sia le detrazioni di cui il lavoratore ha fatto richiesta solo alla fine dell'anno, sia la detrazione per oneri sostenuti (i cui importi sono stati pagati dal sostituto mediante trattenuta dalle somme corrisposte al lavoratore).

Inoltre, se il dipendente ha intrattenuto nel corso dell'anno più rapporti di lavoro dipendente o assimilati, egli può richiedere al sostituto tenuto ad eseguire il conguaglio di fine anno di tenere conto in tale sede anche di detti redditi.

Insieme a tale richiesta il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro che effettua il conguaglio la certificazione rilasciata dagli altri datori di lavoro, o da coloro i quali non sono obbligati ad effettuare la ritenuta (ad esempio i privati).



5. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER GLI STRAORDINARI

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stata introdotta, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, un'agevolazione fiscale a carattere sperimentale, consistente in una tassazione ridotta delle somme percepite per lavoro straordinario e dei premi di produttività.

In sostanza, fino all'importo di **3.000 euro** lordi, in luogo delle ordinarie aliquote di tassazione, è possibile applicare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale in misura pari al **10 per cento**.

L'imposta sostitutiva può essere riconosciuta solo se nel 2007 il reddito di lavoro dipendente percepito non è stato superiore a 30.000 euro ed è applicata dal sostituto d'imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

L'obiettivo della tassazione agevolata è duplice: incrementare la produttività del lavoro e accrescere il potere di acquisto delle famiglie.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE

Del nuovo sistema agevolato di tassazione possono usufruire i lavoratori dipendenti del settore privato che effettuano lavoro straordinario o che ricevono un premio per aver contribuito ad aumentare la produttività della propria impresa.

Anche i dipendenti con contratti part-time precedenti al 28 maggio 2008 rientrano tra i lavoratori ammessi al beneficio. Per loro, l'aliquota ridotta al 10 per cento si applica sulle prestazioni di "lavoro supplementare" effettuate nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2008 e su quelle "rese in funzione di clausole elastiche".

Il dipendente ha facoltà di rinunciare all'agevolazione mediante una dichiarazione scritta da consegnare al suo datore di lavoro.

L'agevolazione non è prevista, invece, per i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

In sede di prima applicazione della normativa in questione restano esclusi dal regime sostitutivo, inoltre, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Una condizione indispensabile per l'applicazione del regime fiscale agevolato è che il lavoratore abbia percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente (anche se riferiti a più rapporti di lavoro) di ammontare totale non superiore a 30.000 euro. Nella determinazione di tale limite non si considerano eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata.

La verifica del limite di reddito di 30.000 euro riguarda i soli redditi di lavoro dipendente (compresi quelli indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate) e non rileva, quindi, l'eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

LE SOMME INTERESSATE

Il nuovo regime fiscale riguarda non soltanto gli straordinari effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, ma anche le altre somme corrisposte in tale periodo legate all'incremento della produttività, all'innovazione e all'efficienza organizzativa, alla maggiore redditività e competitività dell'impresa.

In particolare, spetta sulle seguenti somme erogate a livello aziendale:

- a) per prestazioni di lavoro straordinario, vale a dire quello prestato oltre l'orario normale di lavoro;
- b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 93 del 2008);
- c) per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri incentivi, comunque denominati, legati all'andamento produttivo dell'impresa e concessi al raggiungimento di determinati obiettivi.

L'agevolazione spetta anche se:

- il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale per effetto di accordi formalizzati prima del 29 maggio 2008;
- il contratto a tempo parziale, stipulato prima del 29 maggio 2008, sia stato modificato nella durata della prestazione lavorativa originariamente concordata, mediante accordi intercorsi successivamente all'emanazione del decreto.

L'imposta sostitutiva si applica solo sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, a condizione che nel medesimo periodo (o comunque non oltre il 12 gennaio 2009) detti compensi siano effettivamente pagati dal datore di lavoro.

Ad esempio, le somme pagate a luglio 2008, ma relative a prestazioni di lavoro straordinario effettuate a giugno 2008, non possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva, in quanto relative a prestazioni effettuate in un periodo che non rientra nell'arco temporale previsto dalla norma.

Così come non si può applicare il regime sostitutivo quando le prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008, ma sono remunerate dopo il 12 gennaio 2009.

Lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientrano, invece, nel regime agevolato.

Per quanto riguarda i premi di produttività, invece, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento in cui sono pagati, che deve collocarsi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (o, al massimo, il 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.

ATTENZIONE

Rientrano nello speciale regime di tassazione:

- compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario;
- altre somme o indennità (tra cui quelle erogate per il lavoro notturno), a condizione che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE

Il nuovo regime agevolato consiste, come già detto, nella possibilità di applicare alle somme interessate un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale con aliquota del 10 per cento. L'agevolazione spetta però sui primi 3.000 euro lordi (compresa la stessa ritenuta fiscale del 10 per cento).

Oltre tale limite, la tassazione degli straordinari torna ad essere quella "ordinaria", vale a dire quella che prevede l'applicazione delle aliquote ordinarie (aliquota Irpef del 23 per cento fino a 15.000 euro, del 27 per cento tra i 15.000 e i 27.000 euro, del 38 per cento tra i 28.000 e i 55.000 euro).

Nella determinazione del limite complessivo di 3.000 euro concorrono sia le somme erogate a titolo di retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, sia i premi di produttività. Tale limite, inoltre, non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.

Con riferimento al periodo interessato dall'agevolazione, il decreto dispone che l'imposta sostitutiva si applica alle somme percepite nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008. Tuttavia, poiché si considerano percepite nel periodo d'imposta anche le somme corrisposte fino al 12 gennaio dell'anno successivo (art. 51, comma 1, del Tuir), per il riscontro del limite di 3.000 euro occorre considerare le somme erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 12 gennaio 2009.

ATTENZIONE

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo Irpef del lavoratore. Inoltre, degli stessi redditi non si deve tener conto per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare. Tali redditi devono essere computati, invece, ai fini del riscontro delle condizioni previste per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'AGEVOLAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO

in cosa consiste	tassazione ridotta fino a 3.000 euro lordi (si applica un'imposta sostitutiva del 10%)
a chi spetta	lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori a progetto) il dipendente può, se vuole, rinunciare all'agevolazione
le somme agevolate	compensi per lavoro straordinario, premi e altri incentivi collegati a incrementi di produttività
la condizione principale	limite di reddito da lavoro dipendente percepito nel 2007: il lavoratore non deve aver superato i 30.000 euro
per quale periodo	dal 1° luglio al 31 dicembre 2008
chi applica l'agevolazione	sostituto d'imposta (datore di lavoro)

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

L'imposta sostitutiva deve essere applicata dal datore di lavoro. Questi, quando è lo stesso che ha rilasciato al lavoratore il CUD per l'intero 2007, applica automaticamente il regime fiscale agevolato. Se non è lo stesso (o quando l'ha rilasciato per un periodo inferiore all'anno), visto che non è in grado di conoscere se nel 2007 il lavoratore ha percepito più o meno di 30.000 euro, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno (o dichiari di non aver percepito alcun reddito).

Il dipendente è tenuto, comunque, a comunicare la mancanza del diritto al regime sostitutivo nei seguenti casi:

- quando, nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro con il datore di lavoro che paga i compensi assoggettabili a imposta sostitutiva, ha intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, superando, in tal modo, il limite di 30.000 euro;
- se, nel corso del 2008, ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente ricevendo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro.

Il lavoratore può anche decidere di rinunciare all'agevolazione prevista dal regime sostitutivo. Infatti, potrebbe essere meno conveniente di quello ordinario, in presenza, ad esem-

pio, di oneri deducibili o detraibili che andrebbero persi qualora si applicasse il regime di imposizione sostitutiva. In tal caso deve informare per iscritto il proprio datore di lavoro.

Lo stesso datore di lavoro può applicare, comunicandolo al dipendente interessato, la tassazione ordinaria, se riscontra che la tassazione sostitutiva risulta meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi.

Per consentire i controlli sulla corretta fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve indicare separatamente sul modello CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo trattenuto.

Egli deve inoltre riportare in tale modello la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l'agevolazione non è stata applicata per rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

ATTENZIONE


In sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, sono stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. In modo analogo, il contribuente deve utilizzare la dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione ordinaria le somme ricevute, se lo ritiene più conveniente.

L'imposta sostitutiva è compensabile con le altre ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro.

I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale il datore di lavoro deve utilizzare i codici tributo appositamente istituiti e indicati nella seguente tabella:

1053	imposta sostitutiva per i compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - art. 2 D.L. 27/05/2008, n. 93
1604	imposta sostitutiva per i compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
1904	imposta sostitutiva per i compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
1905	imposta sostitutiva per i compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
1305	imposta sostitutiva per i compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni



6. LE IMPOSTE SUL TFR E SUGLI ARRETRATI

Gli arretrati di lavoro dipendente e il trattamento di fine rapporto (TFR) percepiti dal lavoratore sono assoggettati alla disciplina della “tassazione separata”.

Questa consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi. In particolare:

- per il TFR, in base all’**aliquota media** di tassazione calcolata in base a particolari regole previste nell’articolo 19 del Tuir (in via generale è determinata in relazione ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione);
- per gli arretrati, applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti.

La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d’imposta precedenti.

La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d’imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote Irpef, un carico fiscale molto elevato. Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.

L’imposta corrispondente alle somme percepite a titolo di TFR (o indennità equipollenti) e di arretrati di lavoro dipendente è trattenuta e versata, nella maggior parte dei casi, direttamente dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) attraverso una ritenuta alla fonte. Pertanto, poiché le somme sono riscosse al netto dell’imposta dovuta, chi le riceve non deve indicarle nella dichiarazione dei redditi.

I dati relativi ai redditi soggetti a tassazione separata sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate attraverso le dichiarazioni Modello 770 che i sostituti sono obbligati a presentare alle scadenze previste.

Tuttavia, se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio il datore di lavoro privato che ha alle proprie dipendenze una colf, un giardiniere, eccetera), è lo stesso lavoratore che deve determinare l’imposta dovuta. In tali ipotesi, egli deve riportare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite e versare l’imposta, nella misura del **20 per cento**, a titolo d’acconto.

L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, effettua la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria (cioè facendo concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti). In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più vantaggiosa per il contribuente.

Se dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata emergono somme da versare l’Agenzia delle Entrate invia direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento delle maggiori imposte. Se le imposte pagate risultano invece superiori a quanto dovuto, l’eccedenza sarà rimborsata.

ATTENZIONE

Per le somme dovute sui **redditi soggetti a tassazione separata** non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento delle somme indicate nella comunicazione sono dovuti gli interessi e la sanzione amministrativa del 30 per cento sull’imposta dovuta.

COME È TASSATO IL TFR

In questa categoria di reddito si comprendono tutte le indennità e somme a formazione pluriennale percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente e il cui ammontare è commisurato alla durata del rapporto di lavoro. In particolare:

- il trattamento di fine rapporto (TFR), così come disciplinato dall’art. 2120 del codice civile;
- le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto e cioè indennità di buonuscita per i dipendenti statali e indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali.

Come accennato, le regole per determinare la base imponibile e l’aliquota applicabile sono contenute nell’articolo 19 del TUIR.

ATTENZIONE

Non sussiste alcun obbligo di dichiarazione per i percettori di tali categorie di redditi. Sono i datori di lavoro che in qualità di sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trattenere e versare l’imposta corrispondente nel momento in cui liquidano le somme.

L’IRPEF SUGLI ARRETRATI

Gli emolumenti arretrati sono tutte quelle che per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepite. L’imposta sugli arretrati si calcola applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti.

Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. Il datore di lavoro effettua la ritenuta (a titolo d’acconto) considerando quale reddito complessivo netto il totale dei redditi di lavoro dipendente da lui corrisposti nel biennio precedente al lavoratore.

Se questi possiede altri redditi, sarà l’Agenzia delle Entrate a rideterminare l’Irpef effettivamente dovuta, applicando il sistema di tassazione più favorevole al contribuente.



7. IL MODELLO CUD

COSA CONTIENE

Tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si trovano nel CUD (Certificazione Unica dei Dipendenti). Si tratta di un modello in cui sono certificati:

- le somme corrisposte per lavoro dipendente (e quelle assimilate ai redditi di lavoro dipendente);
- l'ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati all'Inps, Inpdap, Ipost, compresi quelli a carico del lavoratore;
- gli altri dati individuati con il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica.

Oltre alla parte dedicata ai dati del datore di lavoro e del contribuente (*parte A* del modello), la struttura del CUD si compone di due distinte sezioni:

- la prima, dedicata ai dati fiscali (*parte B* del modello);
- la seconda, dedicata ai dati previdenziali e assistenziali (*parte C* del modello).

Nel CUD sono certificate anche le somme assoggettate a tassazione separata, vale a dire, gli arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti o anticipazioni.

Il CUD serve al lavoratore, in sostanza, per conoscere i redditi percepiti nell'anno, le deduzioni e le detrazioni riconosciute dal datore di lavoro, le ritenute subite. Tali dati occorrerà poi indicarli nella dichiarazione dei redditi (se si è tenuti alla sua presentazione - vedi capitolo successivo).

**CUD
2008**

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO

EURO €

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUITO D'IMPOSTA	Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome		
	Comune		Prov.	Cap.	Indirizzo		
	Telefono, fax		Indirizzo di posta elettronica		Codice attività	Codice sede	
PARTE A DATI GENERALI DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome 2		Nome 3		
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	
					Previdenza complementare 8	Eventi eccezionali 11	
	DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2007						
	Comune 12				Provincia (sigla) 13		Codice comune 14

QUANDO E COME SI RICEVE

Il CUD, in forma cartacea, deve essere consegnato dal sostituto d'imposta (il datore di lavoro), in duplice copia, al dipendente o assimilato, **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce il reddito certificato.

Se il rapporto di lavoro cessa prima della fine del periodo d'imposta, la consegna al lavoratore dipendente va effettuata **entro 12 giorni** dalla richiesta del medesimo.

Il modello può anche essere trasmesso in formato elettronico, purché il dipendente abbia la possibilità di ricevere e stampare lo stesso per i successivi adempimenti. Tale modalità deve essere esclusa, ad esempio, quando il sostituto deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, o quando il rapporto di lavoro sia cessato.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

UTILIZZO DEL MODELLO PER LA SCELTA DELL'8 E DEL 5 PER MILLE

Il lavoratore esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi può utilizzare il CUD per effettuare le scelte della destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa e del cinque per mille della propria IRPEF per determinate finalità.


Per tale scelta si utilizza l'apposita scheda, che il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare al dipendente o assimilato e che va acclusa al CUD.

COME PRESENTARE LA SCHEDA

Per comunicare le scelte, va presentata la scheda in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello UNICO Persone Fisiche, con le seguenti modalità:

- allo sportello di un **ufficio postale** che provvederà, gratuitamente, a trasmettere la scheda all'Amministrazione finanziaria;
- ad un **intermediario abilitato** alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

Sulla busta di presentazione della scheda occorre riportare l'indicazione "**Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef**", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.



8. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Dal 2008 i lavoratori dipendenti presentano la dichiarazione dei redditi, quando sono tenuti a farlo, mediante il modello **730**. In alternativa, è possibile utilizzare il modello **Unico**, ma con presentazione esclusivamente in via telematica.

COME E QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE		TERMINE	DOVE
MODELLO 730	CARTACEO	entro il 30 aprile	al datore di lavoro o all'ente pensionistico
		entro il 31 maggio	Centro di assistenza fiscale (CAF) o professionista abilitato
MODELLO UNICO	TELEMATICO	entro il 31 luglio (*)	sito web dei servizi telematici dell'Agenzia
			Uffici dell'Agenzia
			CAF o professionista abilitato

(*) Per il 2008, tale termine è stato prorogato al 30 settembre.

Non sempre, comunque, il lavoratore dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, egli è esonerato, quando i suoi redditi dell'anno derivano da:

- lavoro dipendente e assimilati (interamente conguagliati dal sostituto e attestati nel CUD);
- abitazione principale (con relative pertinenze);
- somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui BOT).

Il contribuente esonerato può, tuttavia, avere convenienza a presentare la dichiarazione dei redditi. Questo accade, ad esempio, quando egli vuole far valere oneri sostenuti che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta, oppure quando ha il diritto a usufruire di una detrazione per carichi familiari di cui il datore di lavoro non ha tenuto conto, ovvero per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.

QUANDO NON È OBBLIGATORIO PRESENTARLA

Le ipotesi più frequenti in cui il lavoratore dipendente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi sono i seguenti:

- possesso di solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- possesso solo di redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se è stato chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- reddito complessivo, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 4.800 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità semplificata, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- reddito complessivo comunque costituito, nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, non superiore a 8.000 euro (al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze) e sul quale non sono state operate ritenute;
- possesso oltre al reddito di lavoro dipendente, di redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a 7.500 euro);
- possesso, oltre al reddito di lavoro dipendente, solo di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali) o di redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE

Si è in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quando l'imposta lorda (Irpef), diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente, per familiari a carico e delle ritenute, non supera 12 euro e, al tempo stesso, non si ha l'obbligo di tenere le scritture contabili.

QUANDO IL DIPENDENTE È OBBLIGATO A PRESENTARLA


Se il lavoratore dipendente non rientra nelle condizioni di esonero sopra indicate è invece tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare, l'obbligo scatta quando:

- durante l'anno si cambia datore di lavoro (e si è in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati CUD) e l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera 12 euro;
- l'INPS o altri Enti gli hanno pagato indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute se non si tratta di redditi esenti;
- al lavoratore dipendente sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte;
- si percepiscono retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- si conseguono anche redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- il datore di lavoro non ha trattenuto nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF (in tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera 12 euro);
- nell'anno si conseguono anche plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM del modello Unico.

PERCHÉ CONVIENE IL MODELLO 730

Utilizzare il Modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- è **più facile da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli**; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l'ente pensionistico, oppure il CAF o il professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto;
- il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta **direttamente nella busta paga** a partire dal mese di luglio. Nel caso in cui il contribuente deve pagare, invece, delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire sempre dal mese di luglio). E se per il pagamento lo stipendio è insufficiente, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4 per cento), è trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (barrando un'apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l'interesse dello 0,5 per cento mensile.



9. PER SAPERNE DI PIÙ


- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006)
- Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007)

- Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008)
- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge n.133 del 6 agosto 2008)
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 aprile 2007
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 49 dell’11 luglio 2008
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008
- Istruzioni per la compilazione del modello 730
- Istruzioni per la compilazione del modello Unico

**I provvedimenti sopra elencati sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it**

APPENDICE

LE FORMULE PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE



Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro, ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- somme percepite a titolo di borsa di studio;
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

LE FORMULE PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER I FAMILIARI A CARICO

PER I FIGLI	detrazione "teorica"	X	$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
--------------------	----------------------	---	--

PER IL CONIUGE

reddito complessivo fino a euro 15.000	➔	$800 - [110 \times (\text{reddito complessivo}/15.000)]$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e euro 40.000	➔	Detrazione fissa di 690 euro
reddito complessivo compreso tra 40.001 e euro 80.000	➔	$690 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

La detrazione fissa di 690 euro aumenta ulteriormente se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro

PER ALTRI FAMILIARI	750	X	$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$
----------------------------	-----	---	--

L'AGENZIA INFORMA N. 5/2008

Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari
Ufficio Pubblicazioni fiscali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Aldo Polito
Condirettore Margherita Calabrò

Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni fiscali

Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

Stampa Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 5 novembre 2008

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it